



CITTÀ DI CROTONE

IL SINDACO

ORDINANZA N. 1477 del 28/10/2020

Oggetto: Misure per l'accesso dei visitatori presso i cimiteri comunali nel periodo dal 28 ottobre al 4 novembre 2020.

PREMESSO che l'Organizzazione Mondiale della Sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da covid-19 emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

VISTA la successiva dichiarazione dell'Organizzazione Mondiale della Sanità dell'11 marzo 2020 con la quale l'epidemia da covid-19 è stata valutata come "pandemia" in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTI:

- il Decreto Legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da covid-19 e, in particolare, l'art. 3;
- il Decreto Legge 2 marzo 2020, n. 9, recante "Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da covid-19, ed in particolare l'art. 35;
- il Decreto Legge 25 marzo 2020, n. 19, recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da covid-19;
- il Decreto Legge 7 ottobre 2020, n. 125;
- i seguenti Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri: 23 febbraio 2020, 25 febbraio 2020, 1 marzo 2020, 4 marzo 2020, 9 marzo 2020, 11 marzo 2020, 22 marzo 2020, 1 aprile 2020, 10 aprile 2020, 26 aprile 2020, 11 giugno 2020, 14 luglio 2020, 7 agosto 2020, 7 settembre 2020, 13 ottobre 2020 e 18 ottobre 2020;

RICHIAMATE le Ordinanze del Presidente della Regione Calabria, nn. 1/2020, 3/2020, 4/2020, 5/2020, 7/2020, 12/2020, 15/2020, 20/2020, 25/2020, 28/2020, 29/2020, 32/2020, 35/2020, 36/2020, 37/2020, 38/2020, 40/2020, 41/2020, 55/2020, 58/2020, 65/2020, 68/2020, 69/2020, 70/2020, 73/2020 e 79/2020 emanate ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1987, n. 833 in materia di igiene e sanità, recanti misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, integrative rispetto a quelle adottate a livello nazionale;

VISTA l'Ordinanza del Presidente della Regione Calabria n. 80 del 25 ottobre 2020 recante: "Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica. **Aggiornamento delle disposizioni regionali di cui alla Ordinanza n. 79/2020, ai sensi dell'art. 1 comma 2 lettera a) del Decreto Legge n. 125 del 7 ottobre 2020 e del DPCM 24 ottobre 2020**";

VISTO il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali D.L.vo n. 267 del 18.08.2000;

ORDINA

che, per prevenire il rischio di contagio da COVID-19, dal 28 ottobre al 4 novembre 2020 l'accesso dei visitatori presso i cimiteri comunali avvenga nel rispetto delle seguenti disposizioni:

1. l'accesso è consentito dalle ore 7:30 alle 16.30;
2. l'accesso è consentito previa misurazione della temperatura corporea;
3. è fatto obbligo di utilizzo di dispositivi di protezione delle vie aeree ed il rispetto di tutte le altre misure di prevenzione sia all'interno che all'esterno dei cimiteri;
4. l'accesso verrà regolamentato per evitare aree di assembramento sia all'interno che nelle aree esterne ai cimiteri stessi attraverso l'apposizione di cartelli informativi.

RIBADISCE

la necessità di attenersi strettamente alle misure di contrasto e contenimento della diffusione del COVID-19 contenute nei decreti adottati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, nelle ordinanze disposte dal Ministro della Salute e dal Presidente della Regione Calabria ed invita in particolare a restare a casa, uscendo solo ove strettamente necessario.

AVVERTE

che resta in capo alle Autorità Competenti, attraverso i propri Organi di controllo, anche in coordinamento, la verifica del rispetto delle disposizioni previste nella presente Ordinanza e delle altre misure di prevenzione e contenimento del contagio vigenti, anche applicando le **sanzioni da € 400,00 a € 1000,00**, in conformità a quanto previsto ai sensi della legge 22 maggio 2020, n. 35 "conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19;

DISPONE

- ai settori 4 e 5 del Comune di Crotona, anche con il supporto della Polizia Locale e dei volontari della protezione civile, di porre in essere ogni azione affinché alla presente ordinanza venga data esecuzione nei termini sopra indicati.
- che copia della presente ordinanza venga trasmessa, per gli adempimenti di competenza, ai seguenti destinatari:
 - Prefettura di Crotona, Questura di Crotona, Comando Provinciale Carabinieri, Comando polizia locale del Comune di Crotona, Comando VV.FF., Centrale Operativa 118, ufficio stampa del Comune di Crotona, settori 4 e 5 del Comune di Crotona, servizio manutenzioni;

INFORMA

che avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale di Catanzaro o alternativamente ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 e 120 *giorni dalla notifica del provvedimento*.

Responsabile del procedimento

f.to Ing. Salvatore Gangemi

Il Sindaco

Ing. Vincenzo Voce

[firme autografe sostituite a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs .n. 39/1993](#)

